



PROVINCIA DI ORISTANO

PROVÌNTZIA DE ARISTANIS

**SETTORE AMBIENTE E SUOLO
SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE, DIFESA DEL SUOLO, RIFIUTI**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 1299 del 24/06/2014

Oggetto: AUTORIZZAZIONE EX ART. 208 DEL D.LGS. 152/06 ALLA DITTA GUIDO RUGGIU S.R.L. SOLARUSSA DI PER LA GESTIONE DI UN IMPIANTO DI DISCARICA DI RIFIUTI INERTI DA DEMOLIZIONE SITO IN TERRITORIO COMUNALE DI ZERFALIU, LOCALITÀ IS PISCINALIS.

IL DIRIGENTE

PREMESSO

- che con autorizzazione n. 02 del 25.06.2009, concessa con determinazione dirigenziale n. 252 del 25.06.2009, la società GUIDO RUGGIU S.R.L. è stata autorizzata alla gestione, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06, dell'impianto di Discarica di rifiuti inerti da demolizione (operazioni D1 All. C al D.Lgs. 152/06, parte IV) sito in territorio comunale di Zerfaliu, località "Is Piscinalis";

- che, con nota datata 19.12.2013, assunta al prot. n. 39120 del 19.12.2013, la società GUIDO RUGGIU S.R.L. ha chiesto il rinnovo dell'autorizzazione sopracitata trasmettendo contestualmente la documentazione prescritta;

CONSIDERATO che:

- la società GUIDO RUGGIU S.R.L. ha comunicato di essere iscritta nella sezione ordinaria della C.C.I.A.A. di Oristano con il n. 61119, con C.F 00708990957 e Numero REA OR – 121138;
- la società GUIDO RUGGIU S.R.L. ha comunicato che il responsabile tecnico dell'impianto è il Dott. Alessandro Ruggiu;
- con PEC del 04 giugno 2014 la Società GUIDO RUGGIU S.R.L. ha richiesto di rinunciare all'Iscrizione del CER 01.04.13 (rifiuti derivanti dalla lavorazione della pietra) al fine di ottenere lo stralcio dello stesso dal provvedimento autorizzativo di rinnovo di

cui all'istanza in oggetto;

- l'elenco dei Codici CER del per i quali la Società GUIDO RUGGIU S.R.L. ha chiesto il rinnovo dell'autorizzazione, in ottemperanza all'Art. 1 punto 6.1 lettera a) della D.G.R. n. 39/23 del 15.07.2008, non comporta la presentazione delle garanzie finanziarie;

DATO ATTO cheta il richiedente unitamente all'istanza ha consegnato la marca da bollo N. 010130105274255, acquisita agli atti, da apporre sul provvedimento autorizzativo;

VISTI

- il D.Lgs. n. 36/2003 "Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti";
- gli artt. 208, 209 e 211 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 che disciplinano l'autorizzazione alla realizzazione e gestione degli impianti di smaltimento o recupero di rifiuti;
- la Legge regionale 12 Giugno 2006, n. 9 "Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali" e, in particolare, l'art. 59, comma 4 che specifica i compiti e le funzioni delle Province in materia di gestione rifiuti;

VISTE

- la deliberazione della Giunta regionale n. 39/23 del 15/07/2008, avente per oggetto "*direttive regionali in materia di prestazione e utilizzo delle garanzie finanziarie per l'esercizio delle attività di recupero e/o smaltimento dei rifiuti e criteri per la prestazione delle garanzie finanziarie per l'esecuzione di interventi di bonifica di siti inquinati*";
- la deliberazione della Giunta regionale n. 14/32 del 04/04/2012, avente per oggetto "*Linee Guida per i procedimenti di rilascio delle autorizzazioni alla realizzazione e gestione degli impianti di gestione rifiuti con procedura ordinaria*";

RILEVATO che nell'autorizzazione in essere non è richiesta la presentazione del piano dei controlli in essere;

RITENUTO conseguentemente di poter concedere l'autorizzazione all'esercizio dell'impianto in oggetto;

CONSIDERATO che il presente atto lascia impregiudicata l'adozione di ulteriori provvedimenti prescrittivi in dipendenza di successive norme e regolamenti, anche regionali, più restrittivi che dovessero intervenire;

RITENUTO di far salve eventuali autorizzazioni, prescrizioni e concessioni di competenza di altri enti;

DATO ATTO che con deliberazione della Giunta Provinciale n. 59 All. A del 12.04.2012 sono state incardinate nel settore Ambiente e Suolo le funzioni conferite dalla L.R. 9/2006 in materia di gestione dei rifiuti e che pertanto il provvedimento di cui all'oggetto rientra nelle competenze del dirigente del Settore Ambiente e Suolo;

VISTO

- che l'Ufficio Rifiuti, a seguito di esame degli atti e della documentazione allegata all'istanza, ha constatato la correttezza degli stessi ed ha attestato che sussistono i requisiti per il rilascio del provvedimento;
- che il Responsabile del Servizio Protezione civile, difesa del suolo e rifiuti ha attestato la regolarità e la completezza dell'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

ART. 1 È approvato, ai sensi dell'art. 208 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii il rinnovo richiesto dalla società GUIDO RUGGIU S.R.L. di Solarussa, dell'impianto di Discarica di rifiuti inerti da demolizione sito in territorio comunale di Zerfaliu , località "Is Piscinalis", identificato nel Catasto al foglio n. 11 , mappale/i n. 1-2-81-86-94.

ART. 2 La società GUIDO RUGGIU S.R.L. di Solarussa è autorizzata, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., alla gestione dell'impianto di cui all'art. 1 e consistente in:

1. Discarica di rifiuti inerti da demolizione

ART. 3 La società GUIDO RUGGIU S.R.L. di Solarussa è autorizzata, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., all'esercizio delle operazioni di smaltimento (operazione di smaltimento D1 ai sensi dell'All. C al D.Lgs. 152/2006, parte IV) presso l'impianto di cui agli artt. 1 e 2, per un periodo di **dieci anni** a partire dal 25 giugno 2014.

ART. 4 Il responsabile tecnico dell'impianto è Dott. Alessandro Ruggiu .

ART. 5 L'autorizzazione di cui agli artt. 2 e 3 è vincolata al rispetto dei limiti e delle prescrizioni riportate nell'allegato B, facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

ART. 6 Per quanto non espressamente richiamato nel presente provvedimento, la società GUIDO RUGGIU S.R.L. è tenuta a rispettare la normativa tecnica di riferimento vigente e quella che dovesse intervenire successivamente.

ART. 7 Ai sensi dell'art. 208, comma 6 del D.Lgs. 152/2006, il presente provvedimento sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali e costituisce variante allo strumento urbanistico.

ART. 8 Qualsiasi intervento che determini una modifica dell'impianto oggetto del presente provvedimento deve essere preventivamente comunicato agli uffici del Settore Ambiente e Suolo della Provincia di Oristano per le conseguenti opportune valutazioni.

ART. 9 La presente autorizzazione è soggetta a revoca o modifica ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata nei casi di accertate violazioni delle normative vigenti o delle prescrizioni

contenute nel presente provvedimento, nel qual caso la Provincia di Oristano adotterà i provvedimenti di cui all'art. 208, comma 13 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

ART. 10 È fatto obbligo alla società GUIDO RUGGIU S.R.L. di adempiere agli eventuali obblighi di cui al Decreto del Ministro dell'Ambiente 18 febbraio 2011, n. 52 "Regolamento recante istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti", cosiddetto "Testo Unico SISTRI".

ART. 11 È fatto obbligo alla società GUIDO RUGGIU S.R.L. di acquisire gli altri eventuali pareri e autorizzazioni che si rendessero necessari per l'esercizio dell'attività di gestione dei rifiuti.

ART. 12 Sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni di altri enti e organismi, nonché le altre disposizioni e direttive vigenti in materia.

ART. 13 L'amministrazione provinciale e l'ARPAS, tramite il Dipartimento provinciale, competenti per territorio, dovranno procedere al controllo dell'adempimento e dell'attuazione delle prescrizioni richiamate nel presente provvedimento, ai sensi dell'art. 197 del D.Lgs. 152/2006.

ART. 14 L'istanza di rinnovo della presente autorizzazione dovrà essere presentata agli uffici competenti almeno centottanta giorni prima della scadenza.

ART. 15 La presente determinazione sarà inviata agli enti territoriali competenti al fine del controllo degli adempimenti derivanti dal suo rilascio.

ART. 16 La presente determinazione sarà comunicata al Catasto dei rifiuti, ai sensi del comma 17-bis dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i, secondo gli standard indicati nell'Accordo tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Conferenza Unificata e l'Istituto Superiore per la Protezione per la Ricerca Ambientale (ISPRA) in merito alla gestione delle informazioni relative alla tracciabilità dei rifiuti siglato in data 27 luglio 2011.

ART. 17 Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo regionale della Sardegna entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni.

Di dare atto che il richiedente ha assolto all'imposta di bollo mediante consegna di marca da Bollo N. 01130703561729 che, annullata con timbro ad inchiostro viene conservata agli atti dell'ufficio.

Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000.

Oristano li, 24/06/2014

Sottoscritto dal Dirigente
CASU LUCIANO
con firma digitale

PROVINCIA DI ORISTANO

PROVÌNTZIA DE ARISTANIS

SETTORE AMBIENTE E SUOLO

UFFICIO RIFIUTI

Allegato B

QUADRO PRESCRITTIVO

Oggetto: Autorizzazione all'esercizio ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 di un impianto di Discarica di Rifiuti Inerti da Demolizione (operazioni D1 All. C al D.Lgs. 152/06, parte IV) sito in territorio comunale di Zerfaliu , località "Is Piscinalis" .

Proponente: GUIDO RUGGIU S.R.L. - Sede del proponente Solarussa Loc. Bia de Tramatzà S.P. 9 km. 5,800

PARAGRAFO 1: descrizione delle operazioni (di cui agli all. B e C del D.Lgs. 152/06 parte IV) da effettuarsi sui rifiuti

D1 - messa in riserva di rifiuti pericolosi e non pericolosi per sottoporli ad una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti).

PARAGRAFO 2: Elenco codici CER autorizzati

codice CER	Descrizione	Tipo operazione (all. B e C)
17.01.01	Cemento	D1
17.01.02	Mattoni	D1
17.01.03	Mattonelle e ceramiche	D1
17.01.07	Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17.01.06*	D1
17.02.02	Vetro	D1
17.05.04	Terre e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17.05.03*	D1
17.09.04	Rifiuti misti dall'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17.09.01, 17.09.02, 17.09.03	D1

PARAGRAFO 3: QUANTITÀ E AREE AUTORIZZATE

L'impianto è autorizzato per una quantità residua pari a 209.260 mc, comprensiva dello stato finale, aggiornato all'ultima relazione annuale datata 3 aprile 2014.

PARAGRAFO 4: PRESCRIZIONI

L'autorizzazione, di cui il presente allegato B è parte integrante e sostanziale, è vincolata al rispetto delle prescrizioni e delle condizioni sottoelencate:

1. La società autorizzata dovrà provvedere ad avviare una campagna di monitoraggio delle acque sotterranee conformemente a quanto previsto all'All. 2 al D.Lgs. n. 36/03;
2. La discarica dovrà essere segnalata da appositi cartelli riportanti gli estremi dell'Autorizzazione Provinciale;
3. Nella discarica dovranno essere smaltiti esclusivamente i rifiuti di cui al precedente Paragrafo 2;
4. Il gestore è tenuto ad eseguire la verifica di conformità ai sensi dell'art. 3 del D.M. 27.09.2010 previa acquisizione della caratterizzazione di base, per i rifiuti non presenti nella tabella 1 del D.M. 27.09.2010 art. 5 dovrà essere allegata certificazione di preventiva caratterizzazione da parte del produttore;
5. I rifiuti dovranno essere abbancati e compattati;
6. E' vietato il conferimento in discarica dei rifiuti putrescibili di origine urbana;
7. La società autorizzata dovrà vigilare affinché non avvenga lo scarico di rifiuti di qualsiasi natura nelle aree limitrofe alla discarica e dovrà provvedere ad attivare un efficiente servizio di sorveglianza;
8. Non dovranno essere conferiti all'impianto rifiuti contenenti amianto in fibra libera o legata;
9. È vietato l'incenerimento di qualsiasi rifiuto o sostanza all'interno dell'impianto;
10. L'accesso all'impianto deve essere consentito solo in presenza di personale;
11. L'accettazione di ogni partita di rifiuto speciale all'impianto deve essere condizionata dalla preventiva acquisizione di idonea documentazione costituita, se necessario, anche da certificazione riportante le caratteristiche chimico fisiche dei rifiuti;
12. La quantità dei rifiuti depositati all'interno del bacino di discarica non deve superare i quantitativi previsti nel precedente Paragrafo 3;
13. Devono essere assicurate la manutenzione e l'efficienza delle attrezzature utilizzate nell'impianto di smaltimento;
14. Devono essere assicurati l'ordine e la manutenzione in stato di efficienza delle aree di movimentazione dei rifiuti;
15. L'attività dovrà essere svolta nel rispetto delle norme in materia di inquinamento acustico L. 447/ del 28.10.1995;
16. Durante le fasi di movimentazione devono essere rispettate le norme in materia di igiene e sicurezza sul lavoro;
17. I rifiuti dovranno essere conferiti presso l'impianto con mezzi regolarmente iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali;
18. La ditta è tenuta a comunicare tempestivamente all'autorità competente Provincia di Oristano, ogni variazione del Responsabile Tecnico, delle attrezzature e dei dati amministrativi trasmessi ai fini della presente autorizzazione;
19. Il gestore dell'impianto di discarica controllata, come previsto dalla Legge n. 70/94 e dall'Art. 189 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., dovrà entro il 30 aprile di ogni anno produrre una relazione in merito ai tipi ed ai quantitativi di rifiuti smaltiti, ai risultati del programma di sorveglianza ai controlli effettuati relativi alla fase operativa e dovrà essere trasmessa alla Provincia, alla Regione – Assessorato difesa dell'Ambiente e al Comune di Zerfaliu.
 - La relazione dovrà contenere i seguenti elementi:
 - i. Quantità e tipologia dei rifiuti smaltiti e loro andamento stagionale;
 - ii. Volume occupato e capacità residua nominale della discarica;
 - iii. I dati dei rilievi topografici dei rifiuti abbancati;

iv. Il nominativo del produttore del rifiuto, il quantitativo smaltito ed il CER.

20. Con frequenza mensile la società dovrà provvedere alla verifica del livello piezometrico con idonea strumentazione;
21. Con frequenza trimestrale la società dovrà provvedere al controllo della qualità dell'acqua di falda attraverso appositi campionamenti effettuati nei pozzi spia, prendendo in esame i parametri riportati in tabella 1 dell'All. 2 al D.Lgs. 36/03;
22. La società autorizzata dovrà provvedere secondo le frequenze riportate nella tabella 2 dell'All. 2 al D. Lgs. 36/03 alle verifiche e ai rilevamenti sulla morfologia della discarica;
23. Dovranno essere adottati tutti i presidi necessari per ovviare ai fenomeni di polverosità attraverso l'utilizzo di aggreganti o provvedendo all'aspersione con acqua dei materiali pulverulenti ;
24. presso l'impianto della Società autorizzata dovrà essere tenuto ai sensi dell'art. 190 del D.lgs. 152/06 e s.m. e i., un registro di carico e scarico con fogli numerati e bollati secondo la legge, sul quale andranno annotati le tipologie e le quantità dei rifiuti;
25. all'atto dell'esaurimento della volumetria, dovrà essere trasmessa idonea comunicazione alla Provincia ed all'Assessorato della Difesa dell'Ambiente, affinché vengano attivate le procedure di chiusura; per l'area in cui sono stati conferiti rifiuti contenenti amianto dovrà essere realizzata una copertura finale (conforme al D.Lgs. 36/03) e come dalla determinazione della RAS n. 1434/IV del 16.06.2004, sarà vincolata a qualsiasi utilizzo e dovrà essere opportunamente segnalata mediante picchetti e cartello recante la profondità del settore destinato ai RCA. L'ubicazione dell'area dovrà essere, inoltre, riportata su apposito elaborato grafico da trasmettere a questo servizio, alla RAS, Servizio tutela del territorio e agli Enti deputati ai controlli;
26. il gestore della discarica è tenuto ad ottemperare all'obbligo di cui all'art. 3 commi 24 e seguenti della Legge 28 Dicembre 1995, n. 549.
27. Entro 30 giorni dalla data di notifica del presente atto, la società dovrà trasmettere il Piano di Sorveglianza e Controllo delle matrici ambientali ai sensi del D.Lgs. 36/2003 punto 5 dell'Allegato 2.

Sottoscritto dal Dirigente

CASU LUCIANO

con firma digitale